



**COMUNE DI
ISPRA
Provincia di Varese**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **11** del **30/03/2017** Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ANNO 2017.

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge.

Risultano Presenti:

DE SANTIS MELISSA	Sindaco	Presente
CAO MARTINA	Consigliere	Presente
CETRANGOLO FRANCESCO	Consigliere	Presente
TURETTA DAVIDE	Consigliere	Presente
RIVA CRISTINA	Consigliere	Presente
GRANATA ANGELO	Consigliere	Presente
AGOSTINI RENZO	Consigliere	Presente
CROCI DANIELA	Consigliere	Presente
VISIN ANNAMARIA CARLA LILIANA	Consigliere	Presente
DI SPIRITO ROSALINA	Consigliere	Presente
MELCHIORI EGLE	Consigliere	Giust.
JEDRZEJCZAK STEPHANE	Consigliere	Presente
BALZARINI DANIELA	Consigliere	Presente

Partecipa e verbalizza la Dott.ssa LOZIETTI CARMELA Segretario Comunale.

DE SANTIS MELISSA nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco;

Udito l'intervento della cons. Di Spirito che chiede al Sindaco di leggere la delibera e che afferma che le aliquote non possono essere toccate ma potrebbero essere ridotte, oppure riequilibrare. La cifra è importante. Capisce che l'entrata serve al Comune ma i cittadini chiedono equità fiscale.

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2016 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2016.

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerate le disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per le unità immobiliari concesse in comodato (come risultante dal contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti a cui si rimanda per l'applicazione puntuale.

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola

Considerato, infine, che il comma 42 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dispone anche per l'anno 2017 che è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il D.L. n.244 del 30.12.2016 , art.5 comma 11 con il quale è stata prorogata al 31.03.2017 l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017/2019 .

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2017.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti n. 10 favorevoli, n. 1 astenuto (cons. Balzarini) e n. 1 contrario (cons. Di Spirito), essendo n. 12 i consiglieri presenti, voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1- di approvare e di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2017 nelle seguenti misure:
 - aliquota ordinaria pari a 1,06% per le unità immobiliari non comprese nelle casistiche sotto riportate;
 - aliquota ridotta pari a 0,35% - per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8, A9 ed adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, come definiti dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;

- aliquota ridotta pari a 0,85 % per le unità immobiliari ad uso abitativo classificate nella categoria catastale A (comprese le relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria) concesse in uso gratuito esclusivamente ai parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio e/o figlio- genitore) a condizione che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo nel territorio comunale e non deve essere contitolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile concesso in uso gratuito. Il riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31.12 dell'anno d'imposta

- aliquota ridotta pari 0,90% per le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali:

- cat A/10
- cat B
- cat C1 – cat C3 – cat C4 – cat C5
- cat D esclusa cat D10

- aliquota pari a 1,06% per le aree fabbricabili

2- di prendere atto dell'ulteriore assimilazione all'abitazione principale stabilita dalla legge ai fini dell'IMU che comporta comunque un obbligo dichiarativo da parte del contribuente:

- unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purchè si tratti di un'unica unità immobiliare non locata o data in comodato d'uso (Art.13 comma 2, nono periodo, del D.L. n.201/2011, come modificato con L. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n.47/2014);

3- di prendere atto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per le unità immobiliari concesse in comodato (come risultante dal contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale con la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti , a cui si rimanda per l'applicazione puntuale, e che comunque comporta un obbligo dichiarativo da parte del contribuente;

4- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e precisamente:

- detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista, di 200 euro, non potrà superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta da pagare;

5- Di confermare ai fini dell'applicazione dell'IMU per l'anno 2017 i valori venali medi indicativi determinati per le aree edificabili a destinazione residenziale e/o complementare, produttive e/o commerciali, approvati con deliberazione della Giunta comunale n.55 del 21/05/2014, esecutiva;

- 6- Di dare atto che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l'introduzione delle modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;
- 7- di dare atto che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 8- di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 10 favorevoli, n. 1 astenuto (cons. Balzarini) e n. 1 contrario (cons. Di Spirito), essendo n. 12 i consiglieri presenti, voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



COMUNE DI ISPRA
Provincia di Varese

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
DE SANTIS MELISSA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
LOZIETTI CARMELA